



FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

REGOLAMENTO PER DELEGATI

Approvato dal CdA del 09/06/2021

Articolo 1 Definizioni

1. Nel presente Regolamento le definizioni utilizzate vanno intese nel seguente modo:

Fondazione Lavoro: Fondazione Consulenti per il Lavoro

Delega: atto dispositivo con il quale la Fondazione Lavoro concede al singolo Consulente del Lavoro la facoltà di operare in nome e per conto della Fondazione Lavoro stessa nell'ambito delle materie oggetto di autorizzazione Ministeriale.

Delegato: Consulente del Lavoro che, ai sensi dell'art 13 del D.M. 23/12/2003, è autorizzato dalla Fondazione Lavoro a svolgere - in nome e per conto della Fondazione Lavoro stessa - tutte le azioni necessarie all'attività di intermediazione nonché tutte le azioni ad essa collegabili.

Articolo 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento nel disciplinare i rapporti tra Fondazione Lavoro e i Delegati stabilisce le modalità per il rilascio, il mantenimento, il rinnovo e la revoca della Delega.
2. La Delega è finalizzata all'esercizio delle attività oggetto di Autorizzazione Ministeriale n. 19009/2007 rilasciata alla Fondazione Lavoro così come previsto dall'art. 1 e 4 dello Statuto della Fondazione Lavoro stessa.

Articolo 3 La Delega di Fondazione Lavoro

1. Ai fini del rilascio della delega, il Consulente del Lavoro, regolarmente iscritto all'Ordine provinciale di riferimento, presenta apposita richiesta attraverso la procedura informatica accessibile dal portale di Fondazione Lavoro www.fondazionelavoro.it.
2. Per la compilazione e l'invio telematico della richiesta, il Consulente del Lavoro è tenuto a fornire le dichiarazioni e i dati di seguito elencati:
 - a) dati anagrafici e informazioni relative alla/e sede/i di riferimento;
 - b) estremi della polizza professionale per la responsabilità civile in corso di validità per la specifica copertura;
 - c) presa visione dello Statuto della Fondazione Lavoro, accettazione del presente Regolamento e delle condizioni economiche relative ai servizi rientranti nell'ambito di applicazione della delega;
 - d) presa visione dell'informativa in materia di Privacy e autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- e) svolgimento dell'attività di Consulente del Lavoro per professione abituale e prevalente, in forma individuale autonoma e/o associazione professionale e/o STP (nelle forme consentite dal presente Regolamento);
 - f) regolarità della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro ai sensi del Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria del Consiglio Nazionale;
 - g) essere in regola con la normativa sull'accesso ai disabili;
 - h) estremi del pagamento della quota di iscrizione.
3. La richiesta di delega contenente le suddette dichiarazioni è firmata digitalmente dal Consulente del Lavoro richiedente.
 4. La Delega ha validità di mesi 12 per anno di calendario a condizione che i requisiti necessari al suo rilascio permangano per l'intero periodo.

Articolo 4 **Del rilascio della delega**

1. La Fondazione Lavoro, ricevuta la domanda, avvia l'istruttoria che dovrà essere completata entro dieci giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.
2. Terminata la fase di istruttoria, Fondazione Lavoro notifica al Consulente richiedente l'avvenuto rilascio della delega, abilitandone l'accesso ai servizi cui ha diritto all'interno del portale di cui all'art. 3, comma 1. Con il conseguimento della delega, il Consulente del Lavoro è abilitato ai servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale in virtù dell'Autorizzazione Ministeriale n. 19009/2007 rilasciata alla Fondazione Lavoro. Tale abilitazione decorre dalla data stessa di rilascio della delega.

Articolo 5 **Svolgimento dell'incarico**

1. L'incarico ha carattere strettamente personale.
2. Il *Delegato* è libero di organizzare l'attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle norme di legge, di quelle deontologiche e di quanto previsto nel presente Regolamento e dalle disposizioni adottate dalla Fondazione Lavoro.
3. Nello svolgimento delle attività oggetto di delega è fatto espresso divieto di ricorrere a soggetti terzi che non siano legati al *Delegato* da rapporti di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione.

Articolo 6 **Studio Associato**

1. Il *Delegato* può svolgere l'attività anche in forma di Studio Associato, costituito da soli Consulenti del Lavoro, tutti *Delegati*, nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche. Nell'ipotesi di Studio Associato, il *Delegato* è obbligato a trasmettere copia dell'atto dello Studio Associato.

2. Per le attività di intermediazione e quelle ad essa collegabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, i poteri di firma e di rappresentanza sono riservati ai *Delegati*, mentre ogni rapporto economico derivante dall'attività delegata, può essere imputato allo Studio Associato.

Articolo 7 **Società Tra Professionisti**

1. Il Delegato può svolgere l'attività anche in forma di Società Tra Professionisti a condizione che la stessa, iscritta nel registro speciale tenuto dai Consigli Provinciali degli Ordini di competenza: a) sia costituita solo tra professionisti Consulenti del Lavoro, tutti Delegati nel rispetto della normativa vigente; b) nello statuto sociale non preveda la partecipazione di soci di capitale. A tal fine, è necessario inviare copia dello statuto della STP alla Fondazione in via preventiva.
2. L'attività svolta per conto della Fondazione Lavoro in virtù di delega ai singoli Consulenti del Lavoro, componenti in via esclusiva di una STP, attraverso e con l'utilizzo della struttura e della organizzazione di quest'ultima, potrà essere fatturata dalla STP medesima.

Articolo 8 **Obblighi del Delegato**

1. Il *Delegato* deve attenersi alle disposizioni del presente regolamento, al Codice Etico nonché alle ulteriori disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Lavoro.
2. Il *Delegato*, che nello svolgimento delle sue funzioni entri in contatto con clienti già normalmente assistiti da altro Consulente del Lavoro, non potrà accettare da tali clienti incarichi di amministrazione del personale nei due anni successivi, salvo accordo tra le parti.
3. Il divieto si estende anche agli incarichi affidati al Consulente del Lavoro e/o a professionisti di cui all'art. 1, comma 1 della legge n° 12 dell'11 gennaio 1979 facenti parte di aggregazioni professionali di cui il *Delegato* è associato o socio.
4. Il *Delegato*, inoltre, nello svolgimento delle attività si obbliga a:
 - a) promuovere i servizi offerti dalla Fondazione Lavoro;
 - b) collaborare, attivamente, alle iniziative intraprese dalla Fondazione Lavoro, anche formative, per il miglioramento e la promozione dell'attività delegata;
 - c) relazionare la Fondazione Lavoro in merito alle condizioni generali di mercato, alle iniziative intraprese dalla concorrenza nelle realtà locali;
 - d) fornire alla Fondazione Lavoro ogni informazione in merito alla solvibilità del singolo cliente;
 - e) rispettare tutte le condizioni economiche determinate dalla Fondazione Lavoro;
 - f) informare, con immediatezza, la Fondazione Lavoro di eventuali reclami della clientela in merito all'attività;
 - g) inserire nella banca dati della Fondazione Lavoro i curricula e gli annunci in suo possesso;
 - h) impegnarsi a non svolgere attività in concorrenza con le convezioni o accordi stipulati dalla Fondazione Lavoro con Enti pubblici e privati sia nazionali che locali;
 - i) rendicontare, ove richiesto dalla Fondazione Lavoro, sull'attività svolta;

- j) mantenere il segreto su ogni notizia riservata riguardante l'attività o l'organizzazione della Fondazione Lavoro, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
 - k) tenere l'archivio del Delegato secondo le istruzioni impartite dalla Fondazione;
 - l) favorire lo sviluppo di collaborazioni nell'ambito della Rete dei Consulenti del Lavoro della Fondazione;
 - m) rispettare le disposizioni e le procedure adottate dalla Fondazione Lavoro ai fini dell'erogazione e della gestione dei servizi oggetto della delega.
5. Il *Delegato* assume a suo esclusivo rischio l'organizzazione dell'attività delegata.
6. Il *Delegato* deve tempestivamente informare la Fondazione Lavoro qualora uno dei requisiti per il rilascio ed il mantenimento della delega vengano a mancare. Il mantenimento dei requisiti è soggetto alla verifica di Fondazione Lavoro a suo insindacabile giudizio.

Articolo 9

Della pubblicità e segni distintivi

1. Il *Delegato* è obbligato per tutta la durata della delega ad utilizzare il logo ed i segni distintivi della Fondazione Lavoro, evidenziando il numero di autorizzazione ministeriale rilasciato alla Fondazione Lavoro.
2. Il *Delegato* deve abbinare il proprio nome a quello della Fondazione Lavoro anche in caso di Studio Associato o STP.
3. In ogni modo il *Delegato* nell'espletamento dell'incarico è obbligato a:
 - a) riportare sui supporti utilizzati nei confronti del pubblico (targhe, carta intestata, biglietto da visita, sito web, etc.), che trattasi di attività delegata, riportando la dicitura "Consulente o Consulenti del Lavoro *Delegato* o *Delegati*" ed il relativo numero di delega;
 - b) usare carta da corrispondenza, contratti e documenti in genere, intestati come prescritto dalle Linee Guida di Fondazione Lavoro;
 - c) utilizzare nella pubblicità le reti telematiche gestite e messe a disposizione dalla Fondazione Lavoro.

Articolo 10

Disciplina degli ambiti di intervento e dei servizi

1. La Fondazione predispone specifici contratti o mandati per ogni singola attività delegata di cui all'art. 4, comma 2, al fine di individuare regole e condizioni di erogazione e gestione dei servizi, nel rispetto delle regolazioni regionali e nazionali di riferimento, e di individuare le responsabilità in capo al Consulente del Lavoro Delegato nei confronti della Fondazione.
2. Nella realizzazione delle attività oggetto di delega, il Consulente del Lavoro è tenuto a rispettare le disposizioni previste nei contratti o mandati di cui al comma 1 e ad applicare le procedure adottate dalla Fondazione Lavoro. Tali procedure, inclusi gli eventuali aggiornamenti, sono pubblicate nella sezione dedicata del portale della Fondazione e notificate mediante specifica comunicazione a tutti i delegati.

Articolo 11

Recupero crediti

1. Fondazione Lavoro, a suo insindacabile giudizio, valuta le azioni da intraprendere per il recupero del credito nei confronti dei clienti o degli enti inadempienti. Il *Delegato*, con l'accettazione della delega, rinuncia a sollevare qualsiasi azione in merito a tale riserva.
2. In ogni caso il *Delegato*, nell'ipotesi che il credito maturato debba essere recuperato per le vie giudiziarie, su specifica procura a stare in giudizio, curerà ogni adempimento richiesto in nome e per conto della Fondazione Lavoro.
3. Le spese giudiziarie conseguenti saranno ripartite, tra *Delegato* e Fondazione Lavoro, nella medesima misura prevista per la suddivisione dei compensi.
4. In caso di recupero infruttuoso, al *Delegato* non spetterà alcun compenso, contribuendo alle spese giudiziarie nella misura prevista nel precedente comma.

Articolo 12

Obbligo di non concorrenza

1. È fatto divieto al *Delegato* di assumere altri incarichi per lo svolgimento di attività uguali o similari a quelle di competenza della Fondazione Lavoro.
2. È fatto divieto al *Delegato* di assumere interessenze, partecipazioni o cariche in altre agenzie per il lavoro, salvo deroga scritta concessa dalla Fondazione Lavoro. Tale obbligo rimarrà in essere anche successivamente alla risoluzione o cessazione del rapporto di delega per un periodo di un anno.

Articolo 13

Sostituzione del *Delegato*

1. Qualora il *Delegato*, per motivi di salute o personali intenda farsi sostituire da altro *Delegato*, dovrà darne specifica comunicazione scritta alla Fondazione Lavoro contenente il nominativo del nuovo professionista, dichiarando di aver comunicato la sostituzione al Cliente e/o Assistito. Alla comunicazione deve essere allegata l'accettazione dell'incarico del nuovo *Delegato*, del Cliente e/o Assistito.

Articolo 14

Contributo di funzionamento annuale per il rinnovo della delega

1. Ciascun *Delegato* è obbligato al versamento alla Fondazione Lavoro, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un contributo di funzionamento annuale non frazionabile.
2. L'ammontare del contributo è stabilito dalla Fondazione Lavoro.
3. Nel caso di deleghe conferite a due o più Consulenti del Lavoro, operanti nello stesso Studio Associato o STP, il contributo *pro capite*, di cui al primo comma, è ridotto al 50%.

Articolo 15

Rimborso spese

1. La Fondazione Lavoro potrà attivare servizi specifici per migliorare e incrementare l'attività del *Delegato*. In tale ipotesi qualora il *Delegato* intenderà usufruire degli stessi dovrà corrispondere un contributo spese predeterminato dalla Fondazione Lavoro.

Articolo 16

Tariffe delle attività

1. È riservato alla Fondazione Lavoro il potere di stabilire le tariffe e le modalità di pagamento per ogni tipologia di servizio attinente alla intermediazione e ad attività ad essa collegabili.
2. Le tariffe e condizioni di pagamento prestabilite possono essere modificate dal *Delegato* solo dietro autorizzazione scritta della Fondazione Lavoro.
3. Le tariffe relative ad ogni tipologia di servizio sono definite nelle condizioni economiche pubblicate all'interno del portale della Fondazione e oggetto di accettazione in sede di richiesta e rinnovo della delega. Eventuali variazioni sono notificate dalla Fondazione Lavoro a tutti i Delegati interessati mediante specifica comunicazione.

Articolo 17

Compenso al delegato

1. E' riservata alla Fondazione Lavoro la determinazione di qualsiasi compenso dovuto dalla Fondazione al *Delegato*, per tutte le attività svolte in virtù della delega.
2. Il compenso verrà corrisposto al *Delegato* dopo l'avvenuto pagamento a Fondazione Lavoro.
3. I termini del compenso del delegato in relazione a ciascuna tipologia di servizio sono definiti nelle condizioni economiche pubblicate all'interno del portale della Fondazione e oggetto di accettazione in sede di richiesta e rinnovo della delega. Eventuali variazioni sono notificate dalla Fondazione Lavoro a tutti i Delegati interessati mediante specifica comunicazione.

Articolo 18

Potere di vigilanza

1. La Fondazione Lavoro ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. 23/12/2003, vigila sui *Delegati* affinché diano adeguate garanzie di svolgimento delle attività delegate nel rispetto delle norme di legge e deontologiche.
2. Il *Delegato* dovrà, in qualsiasi momento, essere in grado di dimostrare alla Fondazione Lavoro, organo di controllo sull'operato dei Delegati, la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) quelle previste all'art. 13 comma 2 D.M. 23/12/2003
 - b) di operare nel rispetto del codice deontologico in vigore per i Consulenti del Lavoro, dello Statuto della Fondazione Lavoro, del Codice Etico di Fondazione Lavoro, del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione emanata dalla Fondazione Lavoro in relazione alla singola attività.
3. Per la verifica di quanto previsto al comma precedente la Fondazione Lavoro potrà intraprendere le azioni che ritiene più opportune, compreso l'accesso alle strutture in cui il Consulente del Lavoro opera come *Delegato* ed il controllo della documentazione inerenti alle singole attività delegate.

Articolo 19

Revoca della delega

1. La delega può essere revocata dalla Fondazione Lavoro anche su segnalazione dell'ODV, in caso di inadempienza o inottemperanza agli obblighi contrattuali assunti con l'accettazione del presente Regolamento o ulteriori disposizioni imposte dalla Fondazione Lavoro.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al *Delegato*. Dalla data di comunicazione della revoca al *Delegato* è preclusa ogni attività connessa alla delega di Fondazione Lavoro.
3. È motivo invece di immediata revoca della delega:
 - a) l'accertamento di fatturazione diretta all'azienda cliente delle prestazioni professionali oggetto della delega;
 - b) l'accertamento di reiterate violazioni a quanto previsto nel presente Regolamento;
 - c) l'accertamento di gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico;
 - d) sospensione o radiazione dall'Albo;
 - e) l'accertamento della violazione delle condizioni espressamente previste dall'art. 11 (*obbligo di non concorrenza*) del presente Regolamento.
 - f) Impedimento da parte del *Delegato* di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 (*potere di vigilanza*)
 - g) venir meno di uno dei requisiti indicati al precedente articolo 3 comma 2, lettere e, f, (*la Delega di Fondazione Lavoro*);
 - h) il mancato pagamento entro 30 giorni, previa diffida ad adempiere, del contributo annuo di funzionamento previsto dall'art. 16 (*contributo di funzionamento*)
4. In caso di delega revocata per uno dei motivi di cui ai commi precedenti, i termini per la presentazione della nuova istanza di rilascio, entro un massimo di 24 mesi, saranno oggetto di apposita valutazione dalla Fondazione Lavoro,

Articolo 20

Violazioni

1. Qualsiasi violazione del presente Regolamento è da considerare violazione contrattuale e di ordine deontologico. La Fondazione Lavoro provvederà a segnalare tali violazioni al Consiglio Provinciale presso cui il *Delegato* è iscritto.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09/06/2021 e pubblicato sul sito della Fondazione Lavoro, entrerà in vigore dal 01/09/2021.
2. Qualora il *Delegato* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Fondazione (www.fondazione lavoro.it) non rinunci alla delega, per mezzo di posta certificata, il Regolamento si intende automaticamente accettato nella sua interezza.